



COMUNICATO UFFICIALE n° 3

del 04 giugno 2014

(composto da n° 25 pagine)

Sommario:

- ❖ Organigramma
- ❖ Norme di partecipazione e Circolare 31 maggio 2014
- ❖ Delibera Direzione Nazionale Indulto/2014
- ❖ Delibere 2/3/4/5/6/7 Corte Nazionale Giustizia
- ❖ Buoni d'ordine materiali Agla e Magazzino Lega Nazionale Calcio

Lega Calcio Uisp
Segreteria nazionale
Via della Viola, 1 06122 Perugia

tel. 075.57.27.542 fax 075.57.26.684

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

Organigramma Lega Nazionale Calcio Uisp:

Presidente	Paolo Palma
Vicepresidente	Vincenzo Bonasera, Tiziano Pesce
Presidente del Consiglio	Michele Manno
Consiglio nazionale	Paolo Palma, Alessandro Baldi, Vincenzo Bonasera, Maurizio Casapollo, Andrea Casella, Pietro Casu, Luca Dalvit, Giorgio Fucini, Roberto Gambetti, Michele Manno, Gianni Marcanzin, Giuseppe Cosimo Marra, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Dario Nocera, Simone Pacciani, Tiziano Pesce, Giancarlo Pirandola, Paolo Righetti, Francesca Turchetti.
Direzione nazionale	Paolo Palma, Alessandro Baldi, Vincenzo Bonasera, Andrea Casella, Paolo Della Tommasa, Renato Molinelli, Simone Pacciani, Tiziano Pesce.
Coordinatore Segreteria	Sergio Biscarini
Settore Attività	
Coordinatore	Paris Moni
Commissione Attività	Gianni Marcanzin, Dario Nocera, Francesca Turchetti, Sergio Vinciprova.
Settore Arbitrale	
Coordinatore	Paolo Palma
Commissione Arbitrale	Massimiliano Bertoli, Domenico De Bartolo, Adriano D'Angelo, Roberto Ferrero, Giorgio Fucini, Giancarlo Pirandola, Pasquale Raffaele, Paolo Righetti, Roberto Vitulo.
Settore Disciplina e Normativa Generale	
Coordinatore	Luca Dalvit
Commissione Disciplina e N.G.	Enrico Leprini, Giuseppe Cosimo Marra, Sabina Piccioni.
Corte Nazionale di Giustizia	
Responsabile	Silvia Borselli
Componenti	Silvestro Giambianco..
Settore Formazione	
Coordinatore	Roberto Bertani
Commissione Formazione	Maurizio Casapollo, Federico Cocchini, Cristiano Leone.
Responsabile Settore Giovanile	Ferruccio Valzano
Commissione Settore Giovanile	Piero Di Gabriele, Antonio Marciano, Uber Parmigiani
Responsabile Bilancio e Contabilità	Enzo Gola
Responsabile Immagine e Comunicazione	Claudia Fogliazza
Responsabile Impiantistica Manifestazioni	Pietro Girardi

NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2014-2015

FINALI NAZIONALI

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile

-ambito agonistico-

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del 02 giugno 2015.
2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.
3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5).
4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.
5. Entro il 17 febbraio 2015 ogni Lega regionale deve:
 - comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
 - inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2014, le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;
8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

RASSEGNE NAZIONALI
CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile
-ambito agonistico e non agonistico-

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.
2. Entro il 17 febbraio 2015 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
Le iscrizioni delle Associazioni affiliate all'UIISP le cui Leghe regionali risultano adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.
3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.
Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2014 le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;
5. La lista degli atleti delle Associazioni -se richiesta- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.
6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2014.
7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE
CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile
-ambito agonistico-

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.
Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.

2. Entro il 17 febbraio 2015 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.
3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio
4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 31RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.
6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2015; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell'art. 31 RA - anche la regolarità del tesseramento.

Entro il 31 dicembre 2014 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d'iscrizione.

Entro il 1° marzo 2015 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le manifestazioni nazionali.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

- la formula delle manifestazioni;
- l'eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte.

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP
"Circolare del 31 maggio 2014"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3ª categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2014-2015 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2014.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.

CALCIO A 11

A. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2014-2015 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2015.

B. Gli atleti di 2ª e 1ª categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2015 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.

CALCIO FEMMINILE

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40

Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc nei campionati sino alla 1ª categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp.

1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2014/2015, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2014

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3ª categoria (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1ª e 2ª categoria (1)	*	si	si	---
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C	si	si	si	---
Calcio a 5 femminile	---	---	---	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	---	---	---	no
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, A2	---	---	---	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2014-2015 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) con esclusione del proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

DELIBERA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale della Lega Calcio Uisp, riunitasi a Bellaria / Igea Marina, sabato 31 maggio 2014 esaminata la richiesta di indulto proposta dal tesserato **Lorini Fabio** ed il relativo fascicolo istruttorio preparato ed inviato dal Consiglio della Lega Calcio Uisp Territoriale di Empoli Valdelsa, in base a quanto disposto dall'art. 41 RO Normativa Generale, respinge la richiesta suddetta in quanto non sussistono elementi certi di comportamento corretto e fattivo ravvedimento, in relazione alla gravità dei fatti allo stesso attribuiti.

Bellaria /Igea Marina, 31 maggio 2014

La Direzione nazionale Lega calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 2/2014 (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile

Giambianco Silvestro – Componente

Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Società ASD ATLETICO 2013

Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Varese

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 6 Febbraio 2013 anziché 2014, trasmesso per raccomandata A/R ed indirizzato alla segreteria della Lega Calcio Nazionale, pervenuto in data 12/3/2014, a cui veniva allegata copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, il Presidente della Soc. ASD ATLETICO 2013, Sig. Fabrizio Vialetto, soggetto legittimato ai sensi dell'Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la delibera del giudice di I grado di Varese, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 07/01/2014, del Comitato Territoriale UISP di Varese e avverso la delibera n. 4/2013-14 del 27/01/14 della Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia con la quale la Commissione di secondo grado rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa Soc. ASD ATLETICO 2013 avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado.

I fatti oggetto del ricorso sono relativi alla gara di calcio a 11 del campionato provinciale di Varese disputata il giorno 22/12/2013 fra le Società Asd Atletico 2013 e la Società Azalee, sospesa dal direttore di gara al 28° del secondo tempo in seguito ad un'aggressione subita ad opera di alcuni giocatori della Soc. ASD ATLETICO 2013.

Il ricorrente, nel gravame presentato a questa Corte, chiede la revoca o in subordine la rimodulazione delle sanzioni disciplinari inflitte dal Giudice di I Grado del Comitato Territoriale UISP di Varese, ai giocatori Mattioli Alessandro e Pinheiro Filipe, sanzioni confermate integralmente dalla Commissione di secondo grado che, nel respingere il ricorso, confermava la squalifica del primo giocatore fino a tutto il 30 giugno 2016 e del secondo fino a tutto il 30 giugno 2015 ai sensi dell'art. 17 R.D.

Nel gravame il ricorrente sostiene che i due giocatori, espulsi in precedenza, si erano allontanati dal terreno di gioco raggiungendo gli spogliatoi. A 13 minuti dalla fine, a seguito della decisione del direttore di gara di concedere un rigore alla squadra avversaria, si susseguivano solo delle "contestazioni" ed a questo punto l'arbitro "inopinatamente fischiava la fine della partita asserendo di essere stato aggredito". Il ricorrente mette in evidenza inoltre che l'arbitro, "recandosi negli spogliatoi proferiva nei confronti del Sig. Mattioli" frasi minacciose e che successivamente si sarebbe allontanato dal campo di gioco e poco dopo sarebbe giunta una pattuglia di Carabinieri allertata dallo stesso direttore di gara. Il ricorrente inoltre lamenta il fatto che le decisioni assunte dai Giudici di I e II Grado siano state prese sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dall'arbitro in occasione della redazione del Referto e del suo supplemento, che tra l'altro riportava una data errata, 23/12/13 anziché 22/12/13 data di effettivo svolgimento della gara. Sempre secondo il racconto del ricorrente, l'Arbitro non sarebbe stato aggredito da nessuno dei giocatori della Soc. ASD ATLETICO 2013 ed a comprova di ciò allega al ricorso una dichiarazione prodotta a firma del Presidente della Società avversaria presente in panchina.

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte, corre l'obbligo di fare presente quanto segue:

Solo per una mera precisazione si vuole evidenziare che nel ricorso il ricorrente ha voluto sottolineare che le decisioni assunte in I e II grado sono state pronunciate unicamente sulla base del referto arbitrale che **peraltro** reca data errata in riferimento al giorno di svolgimento della partita, conferendo di fatto un valore avversativo alla frase, ma non tenendo in debito conto la possibilità che si sia potuto trattare di un mero errore materiale. Di contro, lo stesso ricorrente, risultato molto zelante nell'andare ad evidenziare l'errore della data indicata sul referto arbitrale, non si accorgeva che anch'esso commetteva un errore simile indicando sul ricorso quale anno di riferimento della data di sottoscrizione il 2013 anziché il 2014. Dall'esame del ricorso non si può inoltre fare a meno di mettere in evidenza che nello stesso sono contenute delle palesi incongruenze, in particolare nella prima parte viene indicato che i due atleti Mattioli Alessandro e Pinheiro Filipe, a seguito di espulsione raggiungevano gli spogliatoi e dunque si evince che "l'incontro/scontro" con l'arbitro sia avvenuto negli spogliatoi, dopo che lo stesso a seguito di semplici "contestazioni" "inopinatamente fischiava la fine della partita asserendo di essere stato aggredito", nell'avviarsi alle conclusioni tali affermazioni vengono in parte smentite, visto che il ricorrente ammette che non si era trattato solo di contestazioni ma che i giocatori si erano espressi con affermazioni non consone e poco educate e che il comportamento tenuto dai signori Mattioli e Pinheiro sia stato "discutibile sotto taluni profili comportamentali". Pertanto da quanto sopra, il ricorrente non fa alcun riferimento a quanto successo sul terreno di gioco al momento della sospensione della gara.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la Soc. ASD ATLETICO 2013 a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, è del parere che:

- Viste le prove legali ex Art. 89 presentate a corredo del ricorso;
- Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del Comitato Territoriale UISP di Varese, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 07/01/2014 della Lega Calcio di Varese;
- Vista la Delibera n. 4/2013-14 del 27/01/14 della Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia con la quale la Commissione Disciplinare di secondo grado rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa Soc. ASD ATLETICO 2013;
- Visto il contenuto del referto arbitrale datato erroneamente 23 anziché 22/12/2013, dal quale si constata che la partita è stata diretta da una terna arbitrale e che nulla è stato eccepito dai collaboratori, circa l'operato del direttore di gara e nella fattispecie delle ragioni che lo hanno portato alla sospensione della gara al 28° del secondo tempo;
- Visto il contenuto esplicativo del supplemento di referto a firma del direttore di gara, nel quale viene evidenziato che a seguito della concessione del calcio di rigore alla società avversaria, i giocatori Mattioli e Pinheiro, precedentemente espulsi, rientravano sul terreno di gara e il Mattioli colpiva l'arbitro "con uno schiaffo al viso", mentre Pinheiro lo "spingeva energicamente";
- Constatato che in occasione dell'audizione dell'Arbitro da parte della Commissione di secondo grado, lo stesso ribadiva quanto asserito sul supplemento di referto;
- Costatato che i fatti avvenuti in campo risultavano essere stati tanto gravi da dover indurre l'Arbitro a interrompere anzitempo la gara;
- Verificato che la sanzione disciplinare inflitta al Mattioli, capitano dell'ASD Atletico 2013, appare congrua rispetto al comportamento dallo stesso tenuto nei confronti del Direttore di Gara, considerato

che tale comportamento è inquadrabile quale atto di violenza ai sensi dell'art. 17 R.D. e dunque ricompreso nella fattispecie sanzionatoria nell'art. 136 R.D., con la doppia aggravante di cui agli artt. 25 lett.a) e 26 R.D. che determinano gli aumenti di pena rispettivamente previsti dagli artt. 28 lett. b) e 29 R.D. Una sanzione che, in quanto più grave, riassume quella di cui all'art. 132 relativa all'espulsione avvenuta in campo per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori e aggressivi.

- Atteso che la società ricorrente non ha portato a questa Corte nuove fonti di prova e che le stesse valutazioni addotte risultano mancanti dei presupposti di prevalenza di cui all'art. 88 comma 3, rispetto alle prove legali di cui all'art. 89 R.D. valutate dai Giudici di 1° e 2° grado.
- Valutato tuttavia che sul supplemento di referto arbitrale la posizione del Pinheiro Filipe risulterebbe di gran lunga marginale rispetto al Mattioli, in quanto il primo giocatore si sarebbe reso reo di una energica spinta nei confronti del direttore di gara, fattispecie questa rientrante a parere di questa Corte, sempre nei comportamenti violenti di cui alla sezione II R.D., ma nella previsione dell'art. 132 con l'aggravante di cui all'art. 26, che determina l'aumento della pena fino al triplo della sanzione base, così come disposto dell'art. 29 R.D. Sanzione che riassume quella di cui all'art. 127 relativa all'espulsione per somma di ammonizioni in campo.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Accoglie** parzialmente il ricorso presentato dall' Soc. ASD ATLETICO 2013, solo per la parte riferita al giocatore Pinheiro Filipe;
- **Ridetermina** la squalifica in **MESI 6 (fino al 21.06.2014)** ai sensi degli artt. 127 R.D. e 132 R.D. con le aggravanti di cui agli artt. 26 R.D. e 29 R.D. per il giocatore Pinheiro Filipe Soc. ASD ATLETICO 2013, espulso in campo per doppia ammonizione, si rendeva successivamente protagonista di una spinta energica nei confronti del direttore di gara durante le proteste susseguitesesi al 28° del secondo tempo a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria.
- dispone il rimborso della cauzione versata per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Varese e alla Lega Calcio UISP Lombardia per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 10/03/2014

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **3/2014** (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile

Giambianco Silvestro – Componente

Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Società ASD JUVE FEMMINILE CALCIO A 5

Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Torino

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto privo di data, trasmesso alla Lega Calcio Nazionale tramite posta certificata datata 10 febbraio 2014 19:45:41 CET da juvefemminilecalcio5torino@legalmail.it, a cui seguiva successiva posta certificata datata 12 febbraio 2014 con l'invio di copia del bonifico bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, il Presidente della Società ASD JUVE FEMMINILE CALCIO A 5 Sig. Davide Turano, soggetto legittimato ai sensi dell'Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la delibera della Commissione Regionale di 2° grado della Lega Calcio UISP Piemonte pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 06/02/2014, con la quale la stessa Commissione rigettava integralmente il ricorso presentato dalla Soc. ASD JUVE FEMMINILE CALCIO A 5 avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare di primo grado di Torino, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 15/01/2014 del Comitato Territoriale UISP di Torino.

I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara JUVE FEMMINILE CALCIO A5 – ZIGZAGANTI del campionato calcio a 5 femminile di Torino calendarizzata per il giorno 19/12/2013, ma non disputata per la mancata presentazione in campo della squadra ZIGZAGANTI a causa di presunte avverse condizioni atmosferiche e per la quale la giudicante di primo grado aveva disposto il rinvio ritenendo potessero sussistere gli estremi della causa di forza maggiore ex art. 7 RD.

Il ricorrente nella suddetta nota non ritiene veritiere le avverse condizioni atmosferiche invocate dalla squadra ZIGZAGANTI in quanto le proprie atlete erano riuscite a raggiungere la sede di svolgimento della partita pur provenendo da comuni limitrofi.

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte, corre l'obbligo di fare presente quanto segue:

Il ricorrente, nella nota trasmessa, comunica che se le motivazioni addotte non fossero prese in considerazione, l'Ass. Juve calcio a 5 femminile si riterrebbe non tutelata e pertanto vaglierebbe di trasferire le proprie attività sportive in altre sedi. La mancanza di tutela invocata non risulta tuttavia sussistente in quanto l'Associazione ricorrente risulta essere stata tutelata nell'ambito dei regolamenti e della Normativa UISP vigenti in quanto si è potuta avvalere di 3 gradi di giudizio, con decisioni espresse da tre organismi disciplinari preposti, indipendenti gli uni dagli altri.

La Corte, preso atto del ricorso e dei motivi addotti dal ricorrente è del parere che:

- Visto il fascicolo predisposto dalla Lega Calcio Torino, all'uopo richiesto da questa Corte Nazionale di Giustizia e pervenuto in data 19 febbraio 2014;
- Considerati gli articoli 70 lett. j) R.D. e 75 comma 4, R.D. che prescrivono in maniera tassativa la "Forma del reclamo o del ricorso" e le "Modalità di presentazione", prevedendo in particolare che i reclami o i ricorsi debbano essere inviati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la segreteria della Lega Calcio competente a pena di irricevibilità e che debbano contenere a pena di inammissibilità, "l'eventuale copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione" (lett j), affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 75 R.D.);
- Verificato il ricorso presentato e tenuto conto che la società ricorrente non risulta avere rispettato le modalità di invio prescritte dalla normativa ed in particolare non risulta aver allegato al ricorso copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso, così come previsto espressamente dalla richiamata Normativa Generale UISP.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** il ricorso presentato dalla ASD JUVE FEMMINILE CALCIO A 5 per vizio sostanziale di forma ex artt. 70 lett. j) R.D. e 75 comma 4 R.D. in quanto non ha messo la società ZIGZAGANTI nelle condizioni di svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Torino e alla Lega Calcio UISP Piemonte per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 19/03/2014

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 4/2014 (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Società Sportiva ARCI UISP L. Bernareggi
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Monza - Brianza

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 20 Febbraio, indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia C/o la Lega Calcio Nazionale, il cui fascicolo è pervenuto in data 3 marzo 2014, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, il Presidente della Società Sportiva ARCI UISP L. Bernareggi, Sig. Michele Dargenio, soggetto legittimato ai sensi dell'Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte ricorso avverso la delibera del giudice di 1° grado di Monza - Brianza, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 04/02/2014, della Lega Calcio UISP Monza - Brianza e avverso la delibera n. 6/2013-14 del 15/02/14 della Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 18/02/2014 con la quale la stessa Commissione rigettava integralmente il ricorso presentato dalla S.S. ARCI UISP L. Bernareggi avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado.

I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara della 15^a giornata del campionato di calcio a 11 2013/2014 da disputare il giorno 01/02/2014 fra le Società S.S. ARCI UISP L. Bernareggi Mezzago e la Società Real Pelle D'oca Vimercate, gara non iniziata in quanto il terreno di gioco non risultava debitamente segnato, impedendone il regolare svolgimento.

Il ricorrente nel gravame presentato a questa Corte chiede la revoca della sconfitta d'ufficio inflitta dal Giudice di 1° Grado, confermata integralmente dalla Commissione di secondo grado, che attribuiva la sconfitta con il risultato di 0 - 3 per la società ospitante (S.S. ARCI UISP L. Bernareggi Mezzago) e la sanzione di € 50,00 ai sensi dell'Art. 105 R.D. della Normativa Generale UISP della Lega Calcio.

Nel gravame, il ricorrente portava all'attenzione della Corte che "il giudizio dell'arbitro sulla praticabilità o meno del terreno di gioco, non si basa su un sopralluogo dello stesso, egli infatti non si è recato sul campo con i capitani, limitandosi a constatare la mancanza delle righe, ma non la causa di tale assenza, dovuta all'impossibilità del gestore sia per lo stato del campo, sia per le tecnologie e i materiali utilizzati, di poterlo tracciare con righe visibili". Inoltre il ricorrente faceva presente che il campo sul quale doveva disputarsi la partita, pur essendo un impianto comunale, era dato in gestione a privati ed in particolare alla società FC Mezzago che ne gestisce la manutenzione ordinaria. Il ricorrente chiariva che il campo doveva essere segnato dalla società che gestisce l'impianto e che i gestori "non erano presenti poiché, provando invano a segnare il campo nel primo pomeriggio, avevano annullato le partite FIGC che si sarebbero dovute svolgere nelle ore successive" e la S.S. ARCI UISP L. Bernareggi giocando in un impianto non proprio non poteva eseguire tale operazione. A comprova di quanto asserito, il ricorrente allegava al ricorso una nota del Comune di Mezzago con la quale si chiariva che la manutenzione ordinaria (si suppone anche la segnatura) è posta a carico della società che gestisce l'impianto (FC Mezzago) e che lo stesso impianto può essere utilizzato dalla S.S. ARCI UISP L. Bernareggi solo previo accordo con lo stesso gestore e nei limiti dallo stesso fissati. Allegava al ricorso anche una nota datata 04/02/2014 della società ASD Mezzago che gestisce l'impianto, con la quale il vice Presidente dichiarava "l'impossibilità di segnare il campo in data sabato 1 Febbraio, a causa delle incessanti piogge avvenute" e sosteneva inoltre che "il

prodotto da noi utilizzato è biologico ed anche liquido, quindi a contatto con un campo molto bagnato ed in presenza di alcune pozze d'acqua lungo il bordo del campo esso si disperdeva senza lasciare alcuna riga evidente sul campo. Quindi nostro malgrado abbiamo dovuto anche noi non far disputare tre partite dei nostri bambini che andremo a recuperare in altre date”.

MOTIVAZIONI

Corre l'obbligo, prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte fare presente quanto segue:

La Regola n. 1 del gioco del calcio al punto 2 - Segnatura del terreno - prevede che “il terreno di gioco deve essere segnato con linee che fanno parte integrante delle superfici che esse delimitano.....Tutte le linee devono essere chiaramente visibili.....”.

La guida pratica (casistica) che accompagna il regolamento del gioco del calcio UISP prevede che “una gara non può essere iniziata o proseguita qualora la segnatura del terreno di gioco non sia visibile, in questo caso l'arbitro deve invitare il capitano della squadra ospitante a fare regolarizzare la segnatura con l'uso di materiale idoneo per poi incominciare o riprendere il gioco. In caso di rifiuto o di impossibilità a provvedervi, la gara deve essere definitivamente sospesa”.

La procedura invocata dal ricorrente relativa al sopralluogo con i due capitani, riguarda in particolar modo l'impraticabilità del terreno di gioco causa neve, fango, ghiaccio, pioggia o allagamenti, vento, nebbia o sopravvenuta oscurità, situazioni nelle quali è necessario accertare se il pallone rimbalza, se sta fermo, se si vedono le due aree di rigore. Non è previsto alcun sopralluogo, in quanto è accertato inequivocabilmente a vista, se il campo non risulta debitamente segnato, o se dovessero mancare le bandierine.

Dall'esame del ricorso non si può fare a meno di mettere in evidenza che la gara era prevista alle ore 17,30 e che nessuna istanza era pervenuta alla Lega Calcio, nelle ore precedenti la gara, da parte della S.S. ARCI UISP L. Bernareggi circa l'impossibilità da parte del gestore a segnare il campo. Lo stesso ricorrente chiarisce che il gestore (FC Mezzago) aveva provato invano a segnare il campo nel primo pomeriggio e, constatata l'impossibilità, aveva provveduto a fare annullare le partite FIGC che si sarebbero dovute svolgere nelle ore successive.

La stessa fattispecie è contemplata dalla normativa generale UISP ed in particolare dall'art. 45 R.A. lettera d) che attribuisce alle Leghe Calcio la facoltà, dietro richiesta formulata per tempo dalla società ospitante, “di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite”.

Nel caso specifico, se la società avesse dimostrato di aver messo in atto precauzionalmente tutti quegli adempimenti necessari ad acquisire notizie circa lo stato dell'impianto sportivo, avrebbe potuto invocare la causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 54 R.A., infatti la definizione data dall'art.7 R.D. prevede che la causa di forza maggiore possa essere invocata per “qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile”. Nella fattispecie invece la S.S. ARCI UISP L. Bernareggi non dimostrava di essersi adoperata ad informarsi per tempo con il gestore circa l'agibilità dell'impianto sportivo tenuto conto anche dei precedenti verificatisi in caso di pioggia copiosa, tra l'altro documentati dallo stesso ricorrente.

Da una attenta lettura dei comunicati, si è constatato inoltre che la Lega Calcio ha messo a disposizione delle società i numeri di cellulare dei responsabili di Lega e che pertanto gli stessi potevano essere avvisati per tempo, richiedendo l'applicazione del già citato art. 45 R.A, tenuto anche conto del precedente rinvio di gare FIGC e documentando successivamente la causa di forza maggiore così come previsto dall'art. 54 R.A. Infine non si può non tenere conto del fatto che nulla veniva comunicato all'arbitro al suo arrivo avvenuto alle ore 16,45 circa l'impossibilità a segnare il campo.

Solo per una mera precisazione formale si constata che il ricorrente fa notare che “non ha mai invocato l'impossibilità di segnare il campo perché non in possesso dei materiali idonei”.

Nella delibera assunta dalla Commissione Disciplinare d'Appello nell'ultimo capoverso del dispositivo si faceva riferimento al fatto che la società ricorrente "non è stata in grado di dimostrare all'arbitro che il materiale che avrebbero dovuto usare per la tracciatura non risultava idoneo perché ad acqua", mentre sul referto arbitrale non veniva fatto alcun cenno all'eventuale tipo di materiale da usare, ovviamente risultano essere deduzioni scaturenti dal controllo successivo della documentazione acquisita.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la S.S. ARCI UISP L. Bernareggi a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, tutto ciò premesso, la Corte è del parere che:

- Viste le prove legali di cui all'art. 89 presentate a corredo del ricorso;
- Viste le fonti di prova semplici di cui all'art. 91 R.D. portate a conoscenza di questa Corte;
- Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del Comitato Territoriale UISP di Monza Brianza, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 04/02/2014;
- Vista la Delibera n. 6/2013-14 del 15/02/14 della Commissione Disciplinare D'Appello della Lega Calcio Regione Lombardia, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 18/02/2014 con la quale la Commissione Disciplinare di secondo grado rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa S.S. ARCI UISP L. Bernareggi.
- Visto il contenuto del supplemento di referto allegato al referto arbitrale datato 01/02/2014, dal quale si constatava che la partita non è stata iniziata non a causa della impraticabilità del campo (campo in perfette condizioni) ma a causa della mancata segnatura del terreno di gioco;
- Visto il regolamento del giuoco del calcio UISP;
- Visti gli artt. 45 R.A. lettera d) e 54 R.A della Normativa Generale;
- Visto l'art. 105 R.D.;
- Constatato che la S.S. ARCI UISP L. Bernareggi non ha la gestione diretta del campo di calcio comunale F.Brignani di Mezzago, ma sulla stessa, in qualità di società ospitante la gara de qua, incombe l'obbligo di dimostrare di avere agito con la massima diligenza per evitare di incorrere nella responsabilità di cui all'art. 3 R.D. (Responsabilità disciplinari delle Associazioni);
- Constatato inoltre che la S.S. ARCI UISP L. Bernareggi non si è correttamente adoperata per tempo nell'acquisire notizie da parte del gestore circa eventuali problemi sussistenti all'interno dell'impianto sportivo, tenuto anche conto della eccezionalità delle continue piogge cadute nei giorni precedenti la gara nella zona di Mezzago, tenuto altresì conto che i problemi erano stati appurati dal gestore nel primo pomeriggio.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** per le motivazioni di cui sopra, il ricorso presentato dalla S.S. ARCI UISP L. Bernareggi;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Monza Brianza e alla Lega Calcio UISP Lombardia per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 14/04/2014

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 5/2014 (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: A.s.d. GS Fiano 1998
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Empoli

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 11 Marzo, trasmesso per raccomandata a/r cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo ed indirizzato alla Lega Calcio Nazionale che ha trasmesso il fascicolo alla Corte Nazionale di Giustizia in data 27/03/2014, la Società Sportiva G.S. Fiano 1998, soggetto legittimato ai sensi dell'Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare di 1° grado di Empoli - Valdelsa, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 12/02/2014, della Lega Calcio UISP Empoli - Valdelsa e avverso la delibera n. 29/2013-14 del 25/02/14 della Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Toscana, con la quale la stessa Commissione, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla Società G.S. FIANO avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado.

I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara del Campionato di calcio a 11 girone A disputata a Montespertoli il giorno 01/02/2014 fra le Società CARRAI CALCIO – G.S. FIANO, terminata con il risultato di 2 – 1 in favore della società CARRAI CALCIO.

La ricorrente nel gravame presentato a questa Corte chiede la vittoria a tavolino in quanto nella predetta gara il giocatore Matteo Alfani, tesserato della società CARRAI CALCIO, inserito inizialmente nella lista gara sia in qualità di assistente che in qualità di atleta giocatore, dopo aver iniziato la gara svolgendo le funzioni di assistente, veniva sostituito da tale mansione da un giocatore uscito dal terreno di gioco di cui lo stesso Alfani prendeva il posto in qualità di giocatore. La ricorrente non si riteneva soddisfatta delle motivazioni addotte dalla Commissione disciplinare di 2° grado ed in particolare dall'applicazione dell'Art. 40 R.A. in quanto a suo dire l'art. 6 nella casistica del gioco del calcio non dà adito a nessuna forma di dubbio "sulla sostituzione del collaboratore di parte" a comprova cita il quesito n. 17 "un calciatore sostituito può fungere da assistente di parte in caso di impedimento di quest'ultimo ? la risposta è sì". Da questo ragionamento per analogia la ricorrente deduce che la sostituzione è ammessa solo nei casi di legittimo impedimento dell'assistente (es. infortunio, malori o abbandoni del campo).

MOTIVAZIONI

Corre l'obbligo, prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte fare presente quanto segue:

La Lega Nazionale Calcio UISP pubblicava nel 2006 la ristampa dei regolamenti del gioco del calcio, in detto manuale erano inseriti i regolamenti tecnici con le guide pratiche uniformati con i dettami della Normativa Generale della Lega Calcio UISP.

La Regola 6 del gioco del calcio a 11 disciplina i principi generali e comportamentali degli Assistenti dell'arbitro. Tale regola prevede due commi regolamentari e una decisione, in particolare quest'ultima in merito alla figura degli Assistenti di parte cita testualmente che, qualora non sia

prevista o possibile la presenza di Assistenti ufficiali, le Associazioni sono inderogabilmente obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere la funzione di Assistente, un loro Tesserato. Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come calciatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di Assistente in qualsiasi momento dell'incontro da altro Tesserato della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara. L'Assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita. La funzione di Assistente di parte è inderogabilmente considerata partecipazione attiva alla gara.

L'art. 40 R.A. della Normativa Generale indicato dalla Commissione Disciplinare di 2° grado non fa altro che riprendere la definizione contenuta nella Decisione n.1 indicata sul Regolamento del gioco del calcio a 11 che appare appropriata al caso in questione.

L'assistente può prendere parte alla gara in qualità di giocatore se sostituito nella sua mansione.

La limitazione che impone tale regola è quella che il tesserato debba essere iscritto obbligatoriamente nella lista gara in qualità di giocatore e solo in questo caso lo stesso tesserato può essere utilizzato sia nella veste di assistente e sia nella veste di giocatore. Non può invece giocare se iscritto solo in qualità di dirigente.

Un giocatore sostituito, in quanto tale, non perde lo status di tesserato iscritto nella lista gara, pertanto può svolgere, una volta uscito dal terreno di gioco le funzioni di assistente. Un'attenta lettura dell'art. 40 R.A. (Decisione n. 1 del regolamento del gioco del calcio a 11) ed in particolare del 3° comma prevede anche la possibilità che l'Assistente sostituito, quindi entrato in campo in qualità di giocatore, può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita, ovviamente se sostituito da giocatore.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la Società G.S. FIANO 1998 a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, è del parere che:

- Viste le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di 1° grado del Comitato Empoli - Valdelsa, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 12/02/2014, della Lega Calcio UISP Empoli - Valdelsa;
- Vista la delibera n. 29/ 2013-14 del 25/02/14 della Commissione Disciplinare D'Appello della Lega Calcio UISP Toscana, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 del 26/02/2014;
- Visto il Regolamento del gioco del calcio a 11 UISP ed in particolare il contenuto della Regola 6, Decisione n. 1;
- Visto l'Art. 40 R.A. della Normativa Generale;
- Accertato che la società CARRAI CALCIO, nella sostituzione di un assistente con un giocatore sostituito, non ha violato le norme che disciplinano il gioco del calcio a 11 adottate dalla UISP;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** per le motivazioni di cui sopra il ricorso presentato dalla A.s.d. G.S. FIANO 1998;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Empoli Valdelsa e alla Lega Calcio UISP Toscana per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 18/04/2014

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **6/2014** (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Società A.P.D. Squali Pescara Sud 1997 San Silvestro
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Pescara

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 25 Marzo 2014 indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia e pervenuto in data 31/3/2014, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, l'Associazione A.P.D. Squali Pescara Sud 1997 San Silvestro, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la Delibera datata 14/03/2014 del Giudice di seconda istanza della Lega Calcio UISP Abruzzo che rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa associazione avverso le decisioni assunte dal Giudice di prima istanza, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 19/02/2014 della Lega Calcio UISP di Pescara.

Preme ancora una volta sottolineare che questa Corte durante l'esame dei ricorsi, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare che il ricorso sia presentato seguendo tutti i dettami previsti all'art. 70 R.D. che ne disciplina la forma pena la non ammissibilità, ciò allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

Dall'analisi degli atti trasmessi a corredo del ricorso si è constatata la mancanza del documento di cui alla lettera j) del predetto articolo 70 R.D. ed in particolare copia della ricevuta attestante l'invio del ricorso alla controparte.

MOTIVAZIONI

Come citato in premessa, stante che la formulazione dell'art. 70 R.D. primo e penultimo comma prevede che la mancanza di determinati requisiti formali sia condizione d'inammissibilità del ricorso, la Corte Nazionale di Giustizia, verificate le modalità di presentazione del ricorso dell'A.P.D. Squali Pescara Sud 1997 San Silvestro, è del parere che:

- Visto il carteggio e gli allegati contenuti nel ricorso datato 25 Marzo 2014;
- Visto il contenuto dell'Art. 70 della Normativa Generale che stabilisce la forma e le modalità di presentazione del ricorso, pena la non ammissibilità dello stesso ed in particolare la lettera j) che sancisce l'obbligo di notifica del ricorso alla parte interessata alla decisione;
- Visto il contenuto dell'art. 75 R.D della Normativa Generale che stabilisce che copia del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione dello stesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art 78 R.D.);
- Accertato che la ricorrente non ha esibito copia della ricevuta attestante l'avvenuto invio del ricorso presentato alla controparte;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Dichiaro il ricorso presentato dalla A.P.D. Squali Pescara Sud 1997 San Silvestro inammissibile per vizio sostanziale di forma;
- Dispone l'omologazione del risultato ottenuto sul campo;

- Dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- Dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Pescara, e alla Lega Calcio UISP Abruzzo per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 30/04/2014

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 7/2014 (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Società Arci UISP L. Bernareggi
Lega Calcio UISP Comitato Monza - Brianza

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 23 Marzo 2014 indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, la Società Arci UISP L. Bernareggi, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia istanza di rettifica per errore materiale ex art. 82 RD, avverso la Decisione n. 4/2014 datata 17/04/2014 della Corte Nazionale di Giustizia che rigettava il ricorso presentato dalla stessa associazione avverso il provvedimento contenuto nel Comunicato n. 19 13/14 del 4/2/2014 della Lega Calcio UISP Monza – Brianza, e la decisione n. 6 2013/2014 del 15/2/2014, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 18/02/2014 della Lega Calcio UISP Lombardia. La ricorrente, nell'istanza presentata a questa Corte, chiede la rettifica della delibera della Corte Nazionale ritenuta affetta da errore materiale in quanto non comprendente l'analisi di tutti i motivi dell'impugnazione e dunque carente del requisito di cui alla lettera i) dell'art. 94 RD, in particolare vengono citati i vizi di forma e motivazione che affliggerebbero le delibere di prima istanza (mancata indicazione dell'organo giudicante, data di emissione della decisione, sottoscrizione del giudice emanante o indicazione del suo nominativo) e seconda istanza (succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione), che non sarebbero stati oggetto di esame da parte dei Giudici di Terza Istanza.

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della Decisione assunta da questa Corte, preme sottolineare che le Decisioni della Corte Nazionale di Giustizia sono portate a conoscenza degli interessati e successivamente pubblicate sul primo Comunicato Ufficiale utile che esce in modo non cadenzato, ma solo per determinati appuntamenti organizzati dalla Lega Calcio Nazionale.

Verificate le motivazioni che hanno spinto la Società Arci UISP L. Bernareggi a presentare istanza di rettifica per errore materiale nei confronti della Decisione n. 4/2014 della Corte Nazionale di Giustizia:

- vista la decisione del Giudice di 1° grado del Comitato Monza-Brianza, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 4/2/2014, della Lega Calcio UISP Monza – Brianza;
- vista la delibera n. 6/2013-14 del 15/2/14 della Commissione Disciplinare D'Appello della Lega Calcio UISP Lombardia, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 18/02/2014;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 2 del 2/10/2012 della Lega Calcio UISP Monza Brianza;

la Corte Nazionale di Giustizia, è del parere che, nel caso in esame, la mancata indicazione del nominativo del Giudice nella decisione di primo grado, contestata dalla ricorrente, non costituisce vizio sostanziale di forma causa di nullità della decisione di Prima Istanza, in

considerazione del fatto che l'esigenza di conoscenza che sta alla base della previsione di cui all'art. 94 RD può ritenersi soddisfatta dalla pubblicazione del nominativo del Giudice (Luigi VILLA) nel Comunicato Ufficiale n. 2 emanato dalla Lega Calcio UISP Monza Brianza in data 2/10/2012 e dall'affissione dello stesso comunicato con l'indicazione del nominativo nell'albo della Lega Calcio Provinciale.

In tale comunicato, inviato a tutte le società partecipanti al campionato organizzato dalla Lega Calcio UISP Monza - Brianza per la stagione 2012/2013, tra cui la ricorrente, S.S. LUIGI BERNAREGGI, è precisato che gli organi nominati, compresi i giudici di prima e seconda istanza, "resteranno in carica per l'intera durata del quadriennio (a far data dal 2/10/2012)". Il nominativo del Giudice risulta dunque indicato in un documento ufficiale della Lega Calcio, affisso all'albo ed è conosciuto o conoscibile dalle Società interessate, per quel che attiene alla data della decisione, fa fede la data del Comunicato Ufficiale nel quale la stessa è stata pubblicata.

Corre l'obbligo inoltre precisare che tutte le decisioni disciplinari riportate sui comunicati emessi dalla Lega Calcio Monza-Brianza successive al 2/10/12 riportano solo l'indicazione generica di "Giudice Unico", pertanto il riferimento alla violazione di norme procedurali o relative alla forma è, implicitamente, rivolto a vizi certamente di portata non sostanziale (nel caso in questione tutti gli atti emessi hanno lo stesso vizio di forma); ma in ogni caso appare palese che anche se l'atto non fosse stato affetto da tale vizio, la decisione in esso trasfusa sarebbe stata comunque la medesima e che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

In merito alla Delibera di seconda istanza, a parere della Corte, non risultano sussistenti le carenze motivazionali evidenziate dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Rigetta l'istanza di rettifica presentata dalla Società Arci UISP L. Bernareggi;
- Dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- Dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Monza - Brianza, e alla Lega Calcio UISP Lombardia per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 13/05/2014

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA AGLA"
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 54,80	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo- nero-rosso)				€ 22,30	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo- nero-rosso)				€ 22,30	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP				€ 6,40	
KIT RAPP.ZA POLO TIM MC bianca + PANTA CASUAL blu navi				€ 16,50	
BORSA ARBITRO				€ 19,00	
TUTA MICROFIBRA/interno rete R200				€ 28,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE				€ 39,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030				€ 28,00	
BOMBER RR800				€ 32,00	
TUTA FELPATA Z100				€ 28,00	
TUTA MEXICO				€ 18,00	
ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY				€ 12,00	
PALLONI CALCIO A 11 K1				€ 50,00	
PALLONI CALCIO A 11 K50				€ 27,00	
PALLONI CALCIO A 11 K100 E R100				€ 10,00	
PALLONI CALCIO A 5 BOLA ONE				€ 35,00	
PALLONI CALCIO A 5 F100				€ 16,00	
FISCHIETTO FOX				€ 6,90	
COPPIA BANDIERINE				€ 15,60	
MONETA TESTA/CROCE METALLO				€ 3,40	
				TOTALE ORDINE	€

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	QUANTITÀ N°	COSTO UNITARIO	IMPORTO €
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009		€ 2,00	
REGOLAMENTO CASISTICA EDIZ. MARZO 2010		€ 5,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO COMPLETO IN E. PELLE "ELEGANT"		€ 9,80	
MATITINA		€ 0,95	
CARTELLINO SEGNARETI CA11		€ 0,10	
CARTELLINO SEGNARETI CA7 - CA5		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,75	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,75	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,75	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 4,70	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2013/14		€ 0,20	
REFERTO ARBITRO CALCIO (non disponibile)			
REFERTO GUARDALINEE (non disponibile)			
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA (non disponibile)			
REFERTO OSSERVATORE (non disponibile)			
GAGLIARDETTO (non disponibile)			
	TOTALE ORDINE		€

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.